

Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2024

Il Direttore Generale

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore;

Vista la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

Visto il decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, recante "Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024" e in particolare l'articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all'articolo 26 della legge 220 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive", e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";





Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della cultura, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220", in corso di pubblicazione, in sostituzione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 343 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del precitato decreto, in corso di pubblicazione, che assegna alla DGCA il compito di emanare uno o più bandi annuali per l'erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all'articolo 26 della legge;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni", e successive modificazioni;

Visto l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura del 23 gennaio 2024 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

emana il seguente bando



Articolo 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi a progetti di scrittura di sceneggiature, sviluppo e produzione di opere audiovisive. Il presente bando viene emanato nelle more della pubblicazione del nuovo decreto del Ministro della Cultura recante le "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220". Pertanto, l'efficacia del presente bando è condizionata al perfezionamento del suddetto decreto

Per l'anno 2024, le risorse stanziate, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 220 del 2016 sono così ripartite fra le seguenti linee di intervento:

- a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web: euro 1.200.000;
- b) sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web: euro 3.000.000;
- c) produzione di opere cinematografiche, di animazione, di documentario, di cortometraggio, di film e di documentari su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana: euro 48.600.000.
- 2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
- 3. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - c) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 4, lettera g), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 4, lettera h), del presente articolo;
 - e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016 ovvero come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5:
 - f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;



- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge n. 220 del 2016;
- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- m) «opera su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana»: l'opera audiovisiva che tratta di personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia, capace di valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale della Nazione;
- n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- o) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 20 minuti;
- p) «lungometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
- q) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA, ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off, remake e simili, e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
- 4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:



- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
- d) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- e) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - i. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - iii. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- f) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
- g) «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- h) «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- 5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
 - a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei



materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;

- b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
- c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
- d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
- e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
- f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
- g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
- 6. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) «esperti»: le personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
 - b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l'impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l'unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull'opera o sul progetto;
 - c) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;



- d) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- e) «Paesi DAC»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Articolo 2

Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo

- 1. La richiesta di contributo, <u>a pena di inammissibilità</u>, deve essere:
 - a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo doc.cultura.gov.it , di seguito: "piattaforma DGCOL";
 - b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
 - c) completa della documentazione prevista nel presente bando, ivi inclusa la comprova di pagamento del contributo per le spese istruttorie, come quantificate nell'apposito decreto direttoriale;
 - d) presentata entro i termini perentori previsti nel successivo comma 3.
- 2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 del GDPR:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
 - b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati dell'opera e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
 - c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
 - d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
- **3.** Per ciascuna linea di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini perentori di seguito indicati:
 - a) prima sessione: dal 17 settembre al 7 ottobre, ore 23.59



- b) seconda sessione: dal 19 novembre al 9 dicembre, ore 23.59.
- 4. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Articolo 3 Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi

- 1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dagli esperti sulla base dei criteri e dei sotto-criteri previsti nelle tabelle allegate. Gli esperti provvedono altresì ad attribuire i relativi punteggi, a stilare le graduatorie per ciascuna linea d'intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato. Per la validità delle riunioni e della valutazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
- 2. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e audiovisivo provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.
- 3. Gli esperti possono procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
- 4. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico agli esperti, anche con l'ausilio di Cinecittà S.p.A. e a tal fine:
 - a) può istituire gruppi di lavoro al fine di procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
 - b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando, nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.
- 5. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e sono soggetti a ritenuta d'acconto secondo le disposizioni di legge.
- 6. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Cinecittà S.p.A.
- 7. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non risulta in regola rispetto agli adempimenti relativi agli incentivi concessi dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016 e ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.
- 8. Nel caso in cui sia assegnato al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000, verrà acquisita l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.



Articolo 4 Limiti d'intensità d'aiuto

- 1. I contributi selettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- 2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e).
- 3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettere i), j), k), l), o), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
 - b) opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - d) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - e) film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
- 4. L'intensità di aiuto pubblico complessivo per i progetti di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente bando non supera l'80 per cento dei costi totali di sviluppo.

Articolo 5 Controlli e sanzioni

- 1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA si riserva in ogni caso di effettuare verifiche di congruità dei costi e di rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo ammissibile.
- 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso



e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.

3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro per ciascuna certificazione infedele resa.



SEZIONE I Scrittura sceneggiature

Articolo 6 Riparto delle risorse

- 1. Le risorse destinate ai progetti di scrittura di sceneggiature originali, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
 - a) sceneggiature per il cinema: euro 780.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 390.000. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 19 progetti;
 - b) sceneggiature per opere tv e web: euro 420.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 210.000 per sessione. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 10 progetti.
- 2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.

Articolo 7 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, i cittadini maggiorenni:
 - a) italiani ovvero di altro Paese dello Spazio economico europeo;
 - b) fiscalmente residenti in Italia al momento di erogazione del contributo;
 - c) in possesso pieno e incondizionato, alla data di scadenza della sessione di presentazione delle domande di contributo e almeno fino ai 90 giorni successivi alla scadenza della sessione di presentazione delle domande, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al successivo articolo 8;
 - d) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando;
 - e) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale personali;
 - f) che non siano titolari, soci, amministratori ovvero legali rappresentanti di impresa di produzione audiovisiva con codice Ateco 59.11 ovvero distribuzione audiovisiva con codice Ateco 59.13 ovvero di impresa che fornisce servizi di media audiovisivi con codice Ateco 60.20, come risultante dalla visura camerale, ivi incluse le imprese non iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile.
- 2. Nel caso di progetti di sceneggiatura presentati da più soggetti in forma congiunta, a pena di inammissibilità:
 - a) ciascun soggetto deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) e f);
 - b) almeno il capofila deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), ed e).
- 3. Ciascun autore può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione.
- 4. Sono ammissibili progetti di scrittura di sceneggiature:
 - a) originali e inedite ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l'autore sia titolare dei relativi diritti;



- b) scritte in italiano;
- c) di opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti;
- d) redatti secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2.
- 5. Sono esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature per la realizzazione di opere:
 - a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana;
 - b) per le quali è stato ottenuto un contributo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge n. 220 del 2016 ovvero di altri fondi di sviluppo;
 - c) indicate all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016 e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge.
- 6. Sono altresì esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature realizzati utilizzando sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 8 Modalità di presentazione della richiesta

- 1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) per le opere non seriali:
 - i. *soggetto*, che contenga la linea principale della storia, l'approccio, la visione e il genere dell'opera;
 - ii. *trattamento*, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti; in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico;
 - b) per le opere seriali:
 - i. soggetto breve di serie;
 - ii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento e un breve profilo dei personaggi;
 - iii. *trattamento della puntata pilota*, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono;
 - iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico;
 - c) per tutte le tipologie di opere:
 - i. in caso di adattamento da altre opere, *atti attestanti la titolarità dei diritti*: contratti ovvero opzioni dai quali risulta la titolarità dei relativi diritti di elaborazione a carattere creativo da parte del richiedente. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
 - ii. *relazione sul criterio di valutazione:* relazione che fornisca gli elementi di valutazione rispetto al criterio di cui all'articolo 9, comma 1, e relativa tabella 1;
 - iii. copia del *documento di identità*, in corso di validità, e copia del codice fiscale del soggetto richiedente o, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, del capofila;



- iv. per ciascuno dei soggetti richiedenti, *Allegato 1* l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'<u>Allegato 1</u> del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
- v. in caso di progetti presentati in forma congiunta, *delega al capofila* a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
- vi. nel caso di progetti di scrittura per cui è già stata valutati dagli esperti, di cui all'art. 26 della legge 220/2016, *relazione sulle modifiche apportate al progetto*.
- vii. curriculum vitae dell'autore o degli autori;
- 2. Alla richiesta potrà essere allegata eventuale ulteriore documentazione tecnico-artistica ritenuta utile ai fini della valutazione, tra cui la stesura provvisoria della sceneggiatura per le opere non seriali o della puntata pilota per le opere seriali.

Articolo 9 Valutazione delle richieste

- 1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base del seguente criterio ulteriormente specificato nella <u>tabella 1</u> allegata:
 - a) qualità e originalità del soggetto e del trattamento nonché degli altri materiali artistici di cui all'articolo 8 del bando;
- 2. Il punteggio minimo necessario per accedere al contributo è riportato nella tabella 1.

Articolo 10 Misura del contributo e modalità di erogazione

- 1. L'entità del contributo è determinata dagli esperti ed è compresa tra euro 10.000 ed euro 20.000.
- 2. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.
- 3. Il contributo è erogato in due fasi, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori di cui al comma 2, il beneficiario, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, richiede tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto. Tale acconto viene erogato entro 30 giorni dalla suddetta richiesta;
 - b) a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro dodici mesi dalla data del decreto di pubblicazione della graduatoria il beneficiario presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:
 - i. la *sceneggiatura*, redatta secondo le linee guida dell'<u>Allegato 2</u>, relativa a un'opera di durata superiore a 52 minuti ovvero, in caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota di durata superiore a 52 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva superiore a 52 minuti; nel caso di documentari e opere di animazione, materiale artistico equivalente, come specificato sulla piattaforma DGCOL;
 - ii. in caso di opere seriali, il progetto di serializzazione;
 - iii. il dossier di presentazione del progetto, (cosiddetto "pitch");



- iv. eventuale *documentazione relativa a modifiche* intercorse al progetto dopo l'approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni nella compagine degli autori;
- c) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e, per un ulteriore periodo, previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto necessiti per motivate e documentate cause sopravvenute;
- d) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera b), eroga il saldo del contributo.
- 4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, il beneficiario può richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso presentando, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo secondo le modalità e nei termini perentori previsti al medesimo comma 3, lettere b) e c). Resta valido quanto previsto al comma 3, lettera d).

Articolo 11 Obblighi del beneficiario

- 1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza, devono comunicare tempestivamente alla DGCA:
 - a) ogni variazione relativa alla compagine degli autori del progetto di sceneggiatura, intervenuta successivamente all'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria. La variazione del soggetto capofila non è ammessa;
 - b) l'eventuale conclusione di atti giuridici relativi alle cessioni di diritti delle sceneggiature fino all'erogazione del saldo del contributo;
 - c) i dati e le informazioni finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016.

Articolo 12 Revoca e decadenza

- 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
- 2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo.
- 3. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 7;
 - b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all'articolo 10;
 - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 11;
 - d) il beneficiario ceda o si impegni a cedere a terzi che svolgono attività di impresa, nei 90 giorni successivi alla scadenza della sessione di presentazione delle domande, i diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici di cui all'articolo 8, in virtù di contratto ovvero opzione;
 - e) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
 - f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando.



4. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

SEZIONE II Sviluppo

Articolo 13 Riparto delle risorse

- 1. Le risorse destinate ai progetti di sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
 - a) sviluppo di opere cinematografiche, tv e web non seriali: euro 1.650.000 suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 825.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 15 progetti;
 - b) sviluppo di opere televisive e opere web seriali: euro 1.350.000, suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 675.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti.
- 2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.

Articolo 14 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
 - a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
 - b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
 - c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
- 2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
 - a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
 - b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabili come imprese non europee;
 - d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
 - e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.1;
 - f) avere acquisito, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, i diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, la sceneggiatura, ovvero altro materiale artistico di cui all'articolo 15 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro la presentazione della richiesta definitiva;



- g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando.
- 3. Nel caso di progetti di sviluppo presentati da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
 - a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g);
 - b) l'impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d);
 - c) nel caso delle opere tv e web, almeno uno dei produttori indipendenti e non qualificabili come non europei deve altresì essere produttore audiovisivo originario.
- 4. Nel caso di progetti di sviluppo presentati in associazione con imprese estere, di cui al comma 1, lettera b):
 - a) quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane:
 - b) le imprese italiane devono avere la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera f) e almeno una di esse deve configurarsi come produttore audiovisivo originario.
- 5. Sono ammesse richieste per progetti:
 - a) il cui costo di sviluppo è pari o superiore a euro 20.000;
 - b) relativi a opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti.
- 6. Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo di opere:
 - a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana entro novanta giorni dalla scadenza della sessione di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b) indicate all'articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - c) per cui sia stato richiesto, nella stessa sessione di valutazione, il contributo di cui alla sezione I Scrittura sceneggiature;
 - d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano;
 - e) per le quali è stato ottenuto un contributo allo sviluppo ovvero alla pre-produzione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o dell'articolo 26 della legge 220 del 2016;
 - f) presentati, anche in forma associata, da società che hanno già beneficiato di tre contributi allo sviluppo ovvero alla pre-produzione di opere ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e per nessuna delle quali sia stata richiesta la nazionalità definitiva;
 - g) i cui autori o uno di essi, come individuati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
 - h) i cui materiali artistici sono realizzati mediante l'uso di sistemi di intelligenza artificiale.



7. Ciascuna impresa può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altre imprese, non più di un progetto di sviluppo per ciascuna sessione di valutazione.

Articolo 15 Modalità di presentazione della richiesta

- 1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) per le opere non seriali:
 - i. soggetto;
 - ii. *stesura provvisoria della sceneggiatura*, redatta secondo le linee guida di cui all'<u>Allegato 2</u>; nel caso di opera di documentario, *stesura provvisoria del trattamento*;
 - iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico equivalente;
 - iv. profilo provvisorio dei personaggi;
 - b) per le opere seriali:
 - i. soggetto breve di serie;
 - ii. profilo provvisorio dei personaggi;
 - iii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
 - iv. sceneggiatura provvisoria della puntata pilota; nel caso di opera di documentario, stesura provvisoria del trattamento;
 - v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico di uno o più episodi;
 - c) per tutte le tipologie di opere:
 - titolarità dei diritti sui materiali artistici autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all'articolo 14. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto sottoscritto con gli autori;
 - ii. *titolarità dei diritti sull'opera originaria* <u>in caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d'autore</u>, contratto ovvero opzione di acquisto dei relativi diritti. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro la presentazione della richiesta definitiva;
 - iii. budget complessivo del progetto di sviluppo, composto dal preventivo dei costi di sviluppo e dal piano finanziario preventivo di sviluppo, da compilare all'interno della domanda online:
 - iv. *relazione sulle strategie di sviluppo* relazione che metta in luce le strategie di sviluppo e le potenzialità produttive dell'opera finale;
 - v. per ciascuno dei soggetti richiedenti, *Allegato 1* l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'<u>Allegato 1</u> del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
 - vi. in caso di progetti presentati in forma associata, *delega al capofila* a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;



- vii. nel caso di progetti di sviluppo già valutati dagli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto;
- viii. autodichiarazione degli autori sull'assenza di reati penali previsti dal bando.
- 2. La domanda deve altresì contenere:
 - a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
 - b) profilo breve e curricula degli autori (autore del soggetto, autore del trattamento ovvero della sceneggiatura);
 - c) in caso di co-sviluppo con impresa estera, memo deal o lettera di interesse dei partner internazionali.
- 3. I soggetti richiedenti possono presentare:
 - a) nel caso di opere non seriali: contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
 - b) nel caso delle opere seriali:
 - i. soggetto di ulteriori episodi della serie;
 - ii. scaletta degli altri episodi della serie;
 - iii. sceneggiatura provvisoria di altri episodi della serie, nel caso di opera di documentario, *stesura provvisoria del trattamento di altri episodi della serie*, redatti secondo le linee guida di cui all'<u>Allegato 2</u>, e relativi contratti sottoscritti con gli sceneggiatori;
 - c) se già individuati, curricula di ulteriori autori e professionisti coinvolti nel progetto (regista, autore del montaggio, autore della musica, etc.);
 - d) accordi con il regista/gli autori/altri professionisti contratto già stipulato ovvero lettera di intenti sottoscritta con il regista ovvero con gli autori e professionisti di cui alla lettera c), corredata da documento di identità in corso di validità;
 - e) altri materiali artistici ritenuti utili alla valutazione (storyboard, moodboard, etc.).

Articolo 16 Valutazione delle richieste

- 1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella <u>tabella 2</u> allegata:
 - a) qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all'articolo 15 del bando;
 - b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell'opera;
- 2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
- 3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella <u>tabella 2</u>. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai successivi criteri e sotto-criteri del presente bando indicati nella <u>tabella 2</u>.

Articolo 17 Misura del contributo e costi ammissibili

- 1. L'entità del contributo è determinata dagli esperti, sulla base del punteggio assegnato al progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario.
- 2. Il contributo massimo assegnabile dagli esperti è l'importo minore fra:



- a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando;
- b) il 50 per cento dei costi ammissibili;
- c) euro 100.000.
- 3. Il contributo assegnabile dagli esperti altresì non è inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
- 4. Nel caso di progetti di sviluppo presentati in associazione con un produttore estero, il costo ammissibile è riferito esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
- 5. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 3 allegata al presente bando e che siano:
 - a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
 - c) con riferimento alle spese di cui alla lettera d) della tabella 3 i costi sono ammissibili nella misura massima del 10 % del costo ammissibile di sviluppo.
- 6. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla certificazione contabile di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), punto i), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto.
- 7. Non sono ammissibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alla scrittura del soggetto, della sceneggiatura e degli eventuali ulteriori materiali artistici equivalenti.
- 8. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

Articolo 18 Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

- 1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 17, comma 8, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, può richiedere tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto. Alla richiesta deve essere allegata:
 - i. l'autodichiarazione attestante la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici soggetto, trattamento e sceneggiatura nonché l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dei contratti di acquisizione dei predetti diritti; nell'autodichiarazione è indicato il corrispettivo totale previsto per gli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura.
 - ii. in caso di domanda presentata in forma congiunta fra più imprese italiane, copia del contratto di associazione registrato all'Agenzia dell'Entrate;
 - iii. In caso di co-sviluppo con impresa estera, copia del memo deal o del contratto di cosviluppo, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di presentazione della richiesta di contributo.
 - b) la DGCA eroga l'acconto entro trenta giorni. A pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall'erogazione dell'acconto, il beneficiario presenta attraverso la



piattaforma DGCOL quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto alla lettera a);

- c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l'impresa presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:
 - i. il consuntivo dei costi di sviluppo inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con *attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute*. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, citato in premessa;
 - ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo, inserito nella domanda online e contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti;
 - iii. per ciascuno dei soggetti richiedenti, *Allegato 1* l'attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'<u>Allegato 1</u> del presente bando, inclusa l'autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo si riferisce a un'opera che, qualora realizzata, avrà le caratteristiche e i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana;
- d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
 - i. *la sceneggiatura definitiva* o, nel caso di opera di documentario, *trattamento definitivo*, redatti secondo le linee guida di cui all'<u>Allegato 2</u>, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell'articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni. In caso di opere seriali, la sceneggiatura defintiva di una puntata;
 - ii. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori. Nel caso l'opera audiovisiva sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d'autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti. Inoltre, l'autodichiarazione attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto, nonché la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto stipulato, laddove non già trasmessi in sede di acconto;
 - iii. *il piano di sviluppo del progetto* che comprenda l'individuazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell'opera;
 - iv. la *documentazione comprovante la copertura del piano finanziario* definitivo; in caso di co-sviluppo, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
 - v. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
 - vi. *la documentazione relativa alle variazioni* la documentazione relativa alle variazioni intercorse nel progetto a seguito dell'approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alla variazione di autori e imprese partecipanti al progetto;
 - vii. il dossier di presentazione del progetto, (cosiddetto "pitch");
- e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.



- 2. Il termine di cui al comma 1, lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e, per un ulteriore periodo, previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto necessiti per motivate e documentate cause sopravvenute.
- 3. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 19 Obblighi del beneficiario

- 1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
 - b) comunicare alla DGCA i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi al progetto e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera h), dichiarare alla DGCA l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
 - d) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa;
 - e) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
 - i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa.

Articolo 20 Revoca e decadenza

- 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
- 2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
- 3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
- 4. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 14;
 - b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all'articolo 18;
 - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 19;



- d) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
- e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
- f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
- 5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

SEZIONE III Produzione

Articolo 21 Riparto delle risorse ed opere ammissibili

- 1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario, di cortometraggio e di opere su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana, sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:
 - a) opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori: euro 7.800.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 3.900.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 13 opere;
 - b) opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde: euro 7.500.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 3.750.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 12 opere;
 - c) documentari cinematografici, televisivi o web: euro 3.600.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.800.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 24;
 - d) cortometraggi cinematografici, televisivi o web: euro 900.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 450.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 15 cortometraggi;
 - e) opere d'animazione cinematografiche, televisive o web: euro 4.800.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.400.000;
 - f) film su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana: euro 21.000.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a 10.500.000 ciascuna;
 - g) documentari cinematografici, televisivi o web su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana: euro 3.000.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.500.000 ciascuna.
- 2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.
- 3. Il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, per ciascuna sessione, può concorrere per una sola delle linee di intervento della produzione previste dai bandi per i contributi selettivi emanati sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 220/2016.



Articolo 22 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
 - a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
 - b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
 - c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
- 2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
 - a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
 - b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabili come imprese non europee;
 - d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
 - e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.1;
 - f) avere acquisito, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, i diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all'articolo 23 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
 - g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando.
- 3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
 - a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g);
 - b) l'impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d);
 - c) nel caso delle opere tv e web, almeno uno dei produttori indipendenti e non qualificabili come non europei deve altresì essere produttore audiovisivo originario.
- 4. Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b):
 - a) quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane;
 - b) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull'opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi e almeno una di esse deve configurarsi come produttore audiovisivo originario;



- c) solo in caso di partecipazione maggioritaria delle imprese italiane, dette imprese devono avere la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera f), in percentuale almeno pari alle proprie quote di partecipazione;
- d) con riferimento alle opere di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), sono ammesse le sole opere i cui diritti di elaborazione a carattere creativo sono in capo per la maggior parte a imprese italiane.
- 5. Entro la data di richiesta del contributo, l'opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l'opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
 - a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 4.000.000, e l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 25 per cento del costo di produzione, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
 - b) per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 ed euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
 - c) per la produzione di film e di documentari su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana, l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo.
- 6. In caso di opere di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale:
 - a) i limiti relativi al costo complessivo di cui al comma 5, si riferiscono ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane;
 - b) non si applicano i limiti previsti per i costi sopra la linea.
- 7. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all'audiodescrizione e alla sottotitolazione.
- 8. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
 - a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ovvero alla distribuzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o dell'articolo 26 della legge 220/2016;
 - b) che hanno beneficiato di contributi per opere cinematografiche di particolare qualità artistica, di cui agli articoli 26 e 27 della legge n.220 del 2016;
 - c) che hanno beneficiato di contributi alla produzione di opere cinematografiche in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale, in cui la partecipazione italiana è di carattere minoritario, di cui ai bandi del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
 - d) indicate all'articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - e) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano;



- f) i cui diritti disciplinati dall'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
- g) che abbiano, alla data di pubblicazione del bando:
 - i. richiesto la verifica della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero inviato una copia dell'opera ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
 - ii. avuto una diffusione su qualunque servizio di media audiovisivo, così come definito dall'art. 1 comma 4, lettere i) e j) o fornitore di piattaforme di condivisione di video;
 - iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva;
- h) i cui autori o uno di essi, come individuati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
- i) la cui sceneggiatura e i cui materiali artistici sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- j) che hanno beneficiato di contributi allo sviluppo e/o alla pre-produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 220/2016 e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno ancora presentato la richiesta definitiva del contributo.

Articolo 23 Modalità di presentazione della richiesta

- 1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) per le opere non seriali:
 - i. soggetto;
 - ii. *sceneggiatura*, redatta secondo le linee guida di cui all'<u>Allegato 2</u>; in caso di progetti di documentario, *trattamento*;
 - iii. profilo dei personaggi;
 - iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard;
 - b) per le opere seriali:
 - i. soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota, redatta secondo le linee guida di cui all'<u>Allegato 2</u>; in caso di documentari, soggetto di serie e trattamento di almeno la puntata pilota;
 - ii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
 - iii. profilo dei personaggi;



- iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard di almeno il primo episodio*;
- c) titolarità dei diritti sui materiali artistici autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all'articolo 22. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto sottoscritto con gli autori;
- d) titolarità dei diritti sull'opera originaria in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell'opera originaria. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
- e) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
- f) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese;
- g) lettera di intenti di incarico regia sottoscritta dal regista, corredata da documento d'identità in corso di validità;
- h) relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto;
- i) per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
- j) autodichiarazione degli autori sull'assenza di reati penali previsti dall'art. 22, comma 8, lett.
 h), del presente bando;
- k) in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta da tutti i soggetti associati;
- nel caso di progetti di produzione già valutati dagli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto;
- m) in caso di co-produzione ovvero compartecipazione ovvero produzione internazionale, memo deal o contratto sottoscritto da tutte le parti, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di nazionalità provvisoria.
- 2. La richiesta deve altresì contenere:
 - a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
 - b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curricula degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
- 3. I soggetti richiedenti possono presentare:
 - a) dichiarazioni d'interesse degli interpreti principali a partecipare all'opera;
 - b) curricula degli altri autori e professionisti individuati ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista;
 - c) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
 - d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
 - e) dichiarazione di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale;



f) con riferimento alla relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione, di cui al comma 1, lettera h), link ad un video, della durata massima di 6 minuti, nel quale il regista e il produttore dell'opera descrivono rispettivamente gli elementi artistici e gli elementi produttivi e finanziari al pubblico.

Articolo 24 Valutazione delle richieste

- 1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella <u>tabella 4</u> allegata:
 - a) qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura e del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all'articolo 23 del bando;
 - b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto;
 - c) qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera audiovisiva;
 - d) pari opportunità di genere;
 - e) realizzazione dell'opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale o produzione internazionale;
 - f) impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera. Tale certificazione è rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale.
- 2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
- 3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella <u>tabella 4</u>. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando indicati nella tabella 4.

Articolo 25 Misura del contributo e costi ammissibili

- 1. L'entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
- 2. Il contributo massimo assegnabile dagli esperti è l'importo minore fra:
 - a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando, come riportato nel piano finanziario dell'opera;
 - b) il 40 per cento dei costi ammissibili;
 - c) nel caso di opere di animazione, euro 1.000.000, ridotto a euro 600.000 per le opere di giovani autori e le opere prime e seconde;
- 3. Il contributo assegnabile dagli esperti altresì non è inferiore al 40 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
- 4. Sono ammissibili i costi di cui alla <u>tabella 5</u> allegata al presente bando e che siano:
 - a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;



- c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.
- 5. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla certificazione contabile di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), punto iii), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto.
- 6. Non sono ammissibili:
 - a) i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 nelle precedenti edizioni del presente bando ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche;
 - b) i costi relativi allo sviluppo, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui alla sezione II del presente bando;
 - c) i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni artistiche degli attori, fatto salvo l'utilizzo riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali".
- 7. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

Articolo 26 Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

- 1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 50 per cento del contributo assegnato. Tale richiesta deve pervenire entro i seguenti termini minimi e massimi:
 - i. termine minimo: 90 giorni antecedenti l'inizio delle riprese;
 - ii. termine massimo: dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 25, comma 7.

Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA. Alla richiesta di acconto deve essere allegata a pena di inammissibilità:

- i. l'autodichiarazione attestante la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici soggetto, trattamento e sceneggiatura -, l'avvenuta stipula del contratto con il regista, nonché l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dei contratti di acquisizione dei predetti diritti; nell'autodichiarazione è indicato il corrispettivo totale previsto per gli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura.
- ii. nel caso di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, la società deve comunicare il protocollo da applicare e l'ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale;



- iii. in caso di domanda presentata in forma congiunta fra più imprese italiane, copia del contratto registrato all'Agenzia dell'Entrate;
- iv. in caso di co-produzione ovvero compartecipazione ovvero produzione internazionale, contratto sottoscritto da tutte le parti, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di presentazione della richiesta di contributo;
- v. la documentazione attestante l'avvenuta acquisizione dei diritti di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore.
- b) la DGCA eroga l'acconto entro novanta giorni. A pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall'erogazione dell'acconto, il beneficiario presenta, tramite la piattaforma DGCOL, *quietanza di pagamento del compenso agli autori* del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto alla lettera a);
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, l'impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
 - i. previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di opera audiovisiva necessiti, per motivate e documentate cause sopravvenute, un periodo di realizzazione maggiore;
 - ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
- d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
 - la dichiarazione di avvenuta consegna dell'opera realizzata; la consegna deve avvenire secondo le modalità e le specifiche stabilite dalla DGCA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;
 - ii. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione attestante sia la titolarità dei diritti sui materiali artistici il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori sia l'affidamento dell'incarico al regista. Nel caso l'opera audiovisiva sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d'autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti. Inoltre, l'autodichiarazione attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto, nonché la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto stipulato, laddove non già trasmessi in sede di acconto;
 - iii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, citato in premessa;
 - iv. il piano finanziario definitivo, inserito nell'anagrafica dell'opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti, con



attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;

- v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di coproduzioni o compartecipazioni o produzioni internazionali, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
- vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
- vii. per le opere cinematografiche, il *contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera* in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti nel decreto interministeriale del 10 luglio 2024, n. 225, in materia di credito di imposta alla produzione;
- viii. per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, il *contratto* di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con un fornitore di servizi media audiovisivi, ovvero adeguata documentazione attestante la diffusione al pubblico;
 - ix. se dichiarato in fase di richiesta di contributo, la *certificazione relativa alla sostenibilità ambientale*, rilasciata da soggetti certificatori riconosciuti da un soggetto pubblico nazionale;
 - x. per ciascuno dei soggetti richiedenti, *Allegato 1* l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'<u>Allegato 1</u> del presente bando;
 - xi. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
- xii. *la documentazione relativa alle variazioni* la documentazione relativa alle variazioni intercorse al progetto a seguito dell'approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni relative alle imprese partecipanti, regista e autori;
- e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
- 2. Non si procede all'erogazione del saldo del contributo se l'opera non è stata iscritta nel Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) e non sono stati depositati gli atti di cui all'allegato 2 del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni, concernenti i diritti di proprietà sull'opera e la cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera al distributore ovvero al fornitore di servizi di media audiovisivi.
- 3. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:
 - a) agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
 - b) agli interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.



Articolo 27 Obblighi del beneficiario

- 1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
 - i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio economico europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
 - b) comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione del progetto presentato e approvato;
 - c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all'opera oggetto del contributo e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - d) depositare la copia campione dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";
 - e) iscrivere l'opera e depositare gli atti nel Pubblico Registro Cinematografico e audiovisivo del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni;
 - f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
- 2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura fornito dalla DGCA, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore.
- 3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell'opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell'immagine dell'Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell'opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.

Articolo 28 Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l'opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l'opera



realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.

- 2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva.
- 3. Il contributo decade qualora:
 - a) all'opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
 - b) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 22;
 - c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all'articolo 26;
 - d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 27;
 - e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
 - g) per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l'altro, l'individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive, nonché gli ulteriori requisiti previsti nel decreto interministeriale del 10 luglio 2024, n. 225, in materia di credito di imposta alla produzione;
 - h) per le opere televisive e web, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di servizi di media audiovisivi;
 - i) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
- 4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
- 5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Il Direttore Generale (Dott. Nicola Borrelli)



TABELLA 1 – Criteri di valutazione dei progetti di scrittura di sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando)

Criteri e sotto-criteri		Punteggio max	
		Finzione e documentari	Animazione
A) Qu	alità e originalità del soggetto e del trattamento	60	60
1.	Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di riferimento e, nel caso di progetti di animazione, anche qualità dell'approccio grafico;	30	30
2.	Originalità della storia, dei personaggi e dell'idea creativa e, nel caso dell'animazione, originalità dell'approccio grafico;	30	30

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 40 punti, di cui almeno 21 punti nel sotto-criterio A). I



TABELLA 2 – Criteri di valutazione per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web (art. 16 del bando)

Cr	Criteri e sotto-criteri		Punteggio max	
CI			Finzione e documentari	Animazione
A)	_	alità, innovatività e originalità della sceneggiatura e del	60	60
	sog	getto		
	1.	Qualità della scrittura e innovatività del linguaggio narrativo proposto e, nel caso di progetti di animazione, anche qualità dell'approccio grafico;	30	30
	2.	Originalità della storia e rilevanza artistica, spettacolare e culturale del progetto e, nel caso dell'animazione, originalità dell'approccio grafico;	30	30
B)	B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell'opera			20
	1.	Curriculum del produttore, di eventuali coproduttori internazionali e di altri soggetti coinvolti nel progetto;	10	10
	2.	Coerenza tra ambizione artistica dell'opera audiovisiva e costi di sviluppo dell'opera;	10	10

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 60 punti, di cui almeno 42 punti nel criterio A), e non meno di 21 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1 e A).2



TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web (art. 17 del bando)

A) Scrittura e acquisto diritti

- 1. Soggetto e sceneggiatura
- 2. Diritti di adattamento / diritti derivati
- 3. Diritti musicali
- 4. Acquisto altri diritti
- 5. Ricerca dei materiali di archivio
- 6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
- 7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti

B) Regia

- 1. Compenso del regista (direzione)
- 2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
- 3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia

C) Cast artistico

- 1. Ricerca tecnici principali e casting
- 2. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico

D) Pre-produzione e produzione di altri materiali audiovisivi di sviluppo (entro il limite massimo del 10% del costo ammissibile)

- 1. Reparto produzione
- 2. Reparto location (interni e esterni) costi del personale
- 3. Reparto location (interni e esterni) costi per servizi
- 4. Direttore della fotografia
- 5. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
- 6. Altre spese costi del personale
- 7. Altre spese costi per servizi
- 8. Oneri sociali relativi ai costi del personale

E) Animazione

- 1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione costi del personale
- 2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione costi per servizi
- 3. Autore della grafica
- 4. Production pipeline & management costi del personale
- 5. Production pipeline & management costi per servizi
- 6. Altri costi di animazione costi del personale
- 7. Altri costi di animazione costi per servizi



8. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione

F) Spese varie (non ammissibili)

- 1. Costi di amministrazione
- 2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
- 3. Spese legali
- 4. Promozione e marketing
- 5. Completion bond
- 6. Altre spese varie

G) Spese generali (non ammissibili)

- 1. Spese generali
- 2. Spese generali differite
- 3. Producer's fees
- 4. Fee produttori esecutivi esteri
- 5. Producer's fee differito
- 6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi

N.B.: Per ciascuna delle voci indicate, è ammissibile solo la quota parte dei costi sostenuta nella fase di sviluppo, come riepilogata all'interno della domanda online di contributo allo sviluppo



TABELLA 4 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche e di opere d'animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 24 del bando)

	Punteggio max			
Criteri e sotto-criteri	Finzione e documentari	Animazione	Finzione e documentari d'identità culturale nazionale italiana	
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura e del soggetto	50	58	75	
1. Originalità del soggetto;	15	13	10	
 Qualità della scrittura della sceneggiatura e Innovatività del linguaggio cinematografico proposto; 	20	12	15	
3. Capacità di elaborazione drammaturgica: valutazione della complessità nello sviluppo dei personaggi, nella costruzione dei dialoghi e nella coerenza narrativa tra le diverse componenti del film (idea, struttura, personaggi e dialoghi);	15	13	15	
4. Qualità e originalità del design dei personaggi e delle scenografie (per l'Animazione);	-	20	-	
5. Capacità di rispecchiare, valorizzare e promuovere le varietà culturali e delle diverse tradizioni e storie dell'Italia in relazione ai personaggi, ai luoghi e agli avvenimenti trattati;	-	-	25	
B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto	20	20	20	
C) Qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera audiovisiva	13	13	13	
D) Pari opportunità di genere (punteggio dei sotto-criteri non cumulabile)	7	7	7	



	Punteggio max		
Criteri e sotto-criteri	Finzione e documentari	Animazione	Finzione e documentari d'identità culturale nazionale italiana
Regista o maggioranza dei registi donna;	7	7	7
2. Autori dell'opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne;	4	4	4
 3. Capi-reparto in maggioranza donne: per i progetti di finzione e documentario: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor; per i progetti di animazione: storyboardista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell'animazione; 	6	6	6
E) Realizzazione dell'opera in coproduzione internazionale o compartecipazione	10	10	10
internazionale	IV	10	
Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Svizzera;	4	4	4
Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;	6	6	6
F) Impegno a ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera	5	5	5

Per i progetti di finzione e di documentario, il punteggio minimo totale per accedere al contributo, è di 60 punti, di cui almeno:



- 34 punti nel criterio A), e non meno di
 - o 10 punti nel sotto-criterio A).1 e A).3
 - o 14 punti nel sotto-criterio A).2

Per i progetti di animazione, il punteggio minimo totale per accedere al contributo, è di 60 punti, di cui almeno:

- 34 punti nel criterio A), e non meno di
 - o 7 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1, A).2 e A).3
 - o 13 punti nel sotto-criterio A).4

Per i progetti di finzione e documentario su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana, il punteggio minimo totale per accedere al contributo, è di 70 punti, di cui almeno:

- 42 punti nel criterio A), e non meno di 5 punti nel sotto-criterio A).1
 - o 10 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).2 e A).3
 - o 17 punti nel sotto-criterio A).4



TABELLA 5 – Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche e di opere d'animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 25 del bando)

A) Scrittura e acquisto diritti

- 1. Soggetto e sceneggiatura
- 2. Diritti di adattamento / diritti derivati
- 3. Diritti musicali
- 4. Acquisto altri diritti
- 5. Ricerca dei materiali di archivio
- 6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
- 7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti

B) Regia

- 1. Compenso del regista (direzione)
- 2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
- 3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia

C) Cast artistico

- 1. Attori principali
- 2. Attori secondari
- 3. Restante cast artistico
- 4. Ricerca tecnici principali e casting
- 5. Altri costi relativi al cast artistico
- 6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico

D) Pre-produzione e produzione

- 1. Reparto produzione
- 2. Reparto regia
- 3. Scenografo
- 4. Scenografia, teatri e costruzioni costi del personale
- 5. Scenografia, teatri e costruzioni costi per servizi
- 6. Reparto location (interni e esterni) costi del personale
- 7. Reparto location (interni e esterni) costi per servizi
- 8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) costi del personale
- 9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) costi per servizi
- 10. Effetti speciali, stunt, comparse costi del personale
- 11. Effetti speciali, stunt, comparse costi per servizi
- 12. Costumista
- 13. Truccatore

- 14. Costumi, truccatori, parrucchieri costi del personale
- 15. Costumi, truccatori, parrucchieri costi per servizi
- 16. Direttore della fotografia
- 17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) costi del personale
- 18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) costi per servizi
- 19. Elettricisti e reparto luci costi del personale
- 20. Elettricisti e reparto luci costi per servizi
- 21. Macchinisti costi del personale
- 22. Macchinisti costi per servizi
- 23. Autore della musica (compositore)
- 24. Fonico di presa diretta
- 25. Reparto sonoro costi del personale
- 26. Reparto sonoro costi per servizi
- 27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
- 28. Spese per trasporti (compresi autisti) costi del personale
- 29. Spese per trasporti (compresi autisti) costi per servizi
- 30. Altre spese costi del personale
- 31. Altre spese costi per servizi
- 32. Oneri sociali relativi ai costi del personale

E) Animazione

- 1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione costi del personale
- 2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione costi per servizi
- 3. Autore della grafica
- 4. Disegnatori e storyboardisti
- 5. Storyboard, lay-out e animatics costi del personale
- 6. Storyboard, lay-out e animatics costi per servizi
- 7. Supervisore dell'animazione
- 8. Animation, modelling & lighting costi del personale
- 9. Animation, modelling & lighting costi per servizi
- 10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi costi del personale
- 11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi costi per servizi
- 12. Production pipeline & management costi del personale
- 13. Production pipeline & management costi per servizi
- 14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
- 15. Attori e doppiaggio costi del personale
- 16. Attori e doppiaggio costi per servizi
- 17. Altri costi di animazione costi del personale
- 18. Altri costi di animazione costi per servizi
- 19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione

F) Post-produzione e lavorazioni tecniche



DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- 1. Laboratori sviluppo e stampa costi del personale
- 2. Laboratori sviluppo e stampa costi per servizi
- 3. Post-produzione visiva costi del personale
- 4. Post-produzione visiva costi per servizi
- 5. Post-produzione sonora costi del personale
- 6. Post-produzione sonora costi per servizi
- 7. Montatore costi del personale
- 8. Montatore costi per servizi
- 9. Montaggio costi del personale
- 10. Montaggio costi per servizi
- 11. VFX effetti speciali visivi costi del personale
- 12. VFX effetti speciali visivi costi per servizi
- 13. Musica costi del personale
- 14. Musica costi per servizi
- 15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione costi del personale
- 16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione costi per servizi
- 17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera costi del personale
- 18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera costi per servizi
- 19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni costi del personale
- 20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni costi per servizi
- 21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche

G) Spese varie (non ammissibili)

- 1. Costi di amministrazione
- 2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
- 3. Spese legali
- 4. Promozione e marketing
- 5. Completion bond
- 6. Altre spese varie

H) Spese generali (non ammissibili)

- 1. Spese generali
- 2. Spese generali differite
- 3. Producer's fees
- 4. Fee produttori esecutivi esteri
- 5. Producer's fee differito
- 6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi



ALLEGATO 1

REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il	sottoscritto	na	to a		il
		, residente	in	,	via
		, in qualità	di legale	rappresentante dell'in	mpresa
		, con sede legale	in	, con	codice
fisca	ıle/P.I	, cons	sapevole delle	sanzioni civili, amministra	ative e
pena	lli cui incorre in caso di dichia	razione mendace	o contenente da	ti non rispondenti a verità, a	ai sensi
degl	i artt. 75 e 76 del decreto del I	Presidente della R	depubblica 28 d	cembre 2000, n. 445, e succ	cessive
1	ificazioni, sotto la propria res				

DICHIARA che l'impresa

- è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna e opera nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cineaudiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
- possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL:
- possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
- non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
- è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione;
- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;



il sottoscritto DICHIARA

- che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
- di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
- è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed opera con il codice Ateco 59.1;
- che la sceneggiatura e/o i materiali artistici non sono stati realizzati con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- (SOLO IN CASO DI PROGETTI DI SVILUPPO) che il progetto di sviluppo si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;

IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:

- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell'opera finanziata;
- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria:
- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
- che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell'opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
- che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all'opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;



- che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.

PER LE PERSONE FISICHE

(ai fini del contributo di cui alla sezione I del bando)

Il sottoscritto, codice fiscale, consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo e in sede di presentazione della sceneggiatura finale sono esatti e corrispondenti al vero;
- di non essere titolare, socio, amministratore ovvero legale rappresentante di impresa di produzione audiovisiva con codice Ateco 59.11 ovvero distribuzione audiovisiva con codice Ateco 59.13 ovvero di impresa che fornisce servizi di media audiovisivi con codice Ateco 60.20, come risultante dalla visura camerale, ivi incluse le imprese non iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
- di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
- che i materiali artistici previsti dal presente bando sono stati realizzati con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.



ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA SCRITTURA DELLA SCENEGGIATURA

Per la scrittura della sceneggiatura è necessario adoperare uno dei programmi di scrittura dedicati basati sul modello della sceneggiatura nota come "americana" o impostare il foglio di lavoro di un programma di scrittura non professionale secondo i seguenti parametri:

Per le intestazioni di scena:

Font: Courier (o Courier New)

Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare

Interlinea: 1

Allineamento: Allineato a sinistra Adattamento: Pagina intera

Per i dialoghi:

Font: Courier (o Courier New)

Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare

Interlinea: 1

Allineamento: Giustificato

Adattamento: Colonna centro pagina